

COMUNE DI CELLE LIGURE



***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22 Luglio 2022

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
- Articolo 2 - Principi generali e definizioni
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza
- Articolo 4 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO/ACCESSI AI SISTEMI

- Articolo 5 - Notificazione/Comunicazione
- Articolo 6 – Soggetti delegati ed autorizzati al trattamento
- Articolo 7 – Sicurezza dei dati
- Articolo 8 - Accesso ai sistemi

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 10 - Obblighi degli operatori /incaricati
- Articolo 11 - Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia
- Articolo 12 - Informativa

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 14 - Sicurezza dei dati
- Articolo 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 16 - Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato
- Articolo 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 18 – Comunicazione e diffusione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 19 - Tutela

CAPO V – MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Articolo 20 - Entrata in vigore.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza nel Comune di Celle Ligure, per le finalità di tutela della sicurezza urbana, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, da intendersi come *“tutela della sicurezza pubblica, l’attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa”*; tutela della sicurezza stradale, con particolare riguardo alla tutela delle persone; tutela del personale dipendente; tutela di tutto il patrimonio pubblico comunale, ivi compreso il presidio degli accessi agli edifici comunali, e loro interni, e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali o gestiti dal Comune; tutela dell’ambiente e del decoro.
2. L’impianto di video sorveglianza per quanto previsto al precedente comma potrà essere collegato, altresì, alle Centrali operative della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Savona, nonché con le Polizie Locali aderenti ai Patti Territoriali per la Sicurezza od a convenzioni e/o accordi con la Polizia Locale di Celle Ligure.
3. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento: al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per le parti non inerenti i sistemi di video sorveglianza per i fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati; al Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per la parte inerente l’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza mirata a detti fini; al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 per quanto applicabile.

Articolo 2

Principi generali e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Celle Ligure - Corpo di Polizia Locale ed altri Servizi comunali -, e dalle altre Forze dell’Ordine di cui al precedente articolo 1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:
 1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di polizia

- locale sono investiti.
2. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con pari efficacia mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.
 4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
2. Per i fini di cui al presente regolamento, presso la Sala Operativa della Polizia Locale di Celle Ligure, sono posizionati appositi monitor per la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Il server di raccolta dati è collocato presso la Sala Operativa del Comando della Polizia Locale.
 3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, in tema di video sorveglianza per fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, si rinvia alle disposizioni del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, per quanto compatibile per quanto compatibile alle Linee Guida n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati Personali (EDPB) in data 29 gennaio 2020.
 4. Per i fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "incaricato/operatore", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - b) per "file di log", registro degli accessi e delle operazioni;
 - c) per "registro degli accessi" qualsiasi registro sia informatico sia cartaceo.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare: dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con Legge del 23 aprile 2009, n° 38, e così come modificato da ultimo dal Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge del 18 aprile 2017, n. 48; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Municipale del 7 marzo 1986, n. 65; dalla Legge Regionale del 1 agosto 2008, n. 31; nonché, si ritiene conforme a quanto previsto: dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*; dalla Direttiva (UE) 2016/680 recepita con Decreto Legislativo del 18 maggio 2018, n. 51 – di cui all'articolo 1 del presente Regolamento- ; al D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto: "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,*

recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comando di polizia"; nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare a fini di:

- a) attivazione di uno strumento dinamico di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) identificazione, in tempo reale, di problemi sulla viabilità per consentire il pronto intervento della Polizia Locale ed ogni possibile comunicazione agli utenti della strada delle vie a maggiore intensità di traffico, od ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - c) rilevazione di violazioni al codice della strada a tutela della sicurezza stradale a seguito di sinistri stradali;
 - d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - e) vigilanza sulla viabilità a fini di polizia stradale a tutela delle persone e del patrimonio stradale;
 - f) vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, plessi scolastici, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o adducanti a scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell'attività di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
 - g) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale, artistico, storico, architettonico ed ambientale di tutto il territorio comunale di Celle Ligure, nonché di disturbo alla quiete pubblica;
 - h) tutela della sicurezza urbana e repressione di reati;
 - i) tutela del patrimonio comunale con particolare riguardo ad obiettivi sensibili, quali: il Palazzo Comunale, la sede del Corpo della Polizia Locale (quale luogo dove sussistono sistemi di video sorveglianza anche interni) ed altri immobili comunali;
 - j) accertamento dell'utilizzo di aree come discariche abusive di materiali e di sostanze pericolose e controllo/monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, ivi compreso il loro deposito lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite isole ecologiche.
3. Saranno inoltre promosse ed attuate, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio, in modo integrato con gli organi istituzionalmente preposti per legge al mantenimento dell'ordine e dalla sicurezza pubblica, secondo quanto previsto dai Patti Territoriali per la Sicurezza.

Articolo 4

Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Gli agenti o ufficiali di P.G. della Polizia Locale potranno essere dotati ed utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle "*Body Cam*" – telecamere indossabili sulle divise della Polizia Locale – e delle cosiddette "*Dash Cam*" – telecamere a bordo dei veicoli di servizio - in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati é ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria."
2. Il responsabile del Comando della Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico

disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di p.g. della Polizia Locale che saranno dotati di tali camere di ripresa, con le specificazioni dei casi in cui le stesse possono essere attivate, dei soggetti autorizzati e disporne, e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla correttezza e legittimità nella gestione di detti dispositivi conformemente alla finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto della disciplina legislativa che regola la materia.

3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma 1 dovranno essere contraddistinti da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio svolto, la qualifica ed il nominativo dell'operatore che firmerà la pressa in carico e la successiva riconsegna. La scheda di memoria all'atto della consegna – presa in carico – ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato; posto che ogni dato utilizzato dovrà essere sempre scaricato dopo l'uso su server o in cloud con sistemi di accessibilità mediante loggatura dalle sole persone autorizzate. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1 e le registrazioni potranno avvenire nel rispetto dell'articolo 21 del D.Lgs. 51/2018.
4. L'attivazione dei dispositivi di cui ai commi precedenti dovrà avvenire in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o ordine pubblico che facciano presupporre una qualunque criticità. Al termine del servizio gli operatori, previa compilazione del registro di avvenuta riconsegna dovranno procedere allo scarico delle immagini con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. I trattamenti effettuati nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 di cui al comma 1 debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto dell'articolo 3 del predetto Decreto Legislativo.
6. Qualora dall'utilizzo delle Dash Cam fossero ravvisabili mere violazioni amministrative, quali violazioni ambientali o violazioni al codice della strada, e queste ultime abbiano, altresì, cagionato sinistri stradali, le immagini potranno essere utilizzate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 689/81.
7. Gli apparati denominati *fototrappole* così come i sistemi di videosorveglianza mobile saranno utilizzati per l'accertamento delle violazioni ambientali, penali o amministrative, non diversamente accertabili con le ordinarie metodologie di indagine e per le finalità di cui al presente regolamento. Qualora non sussistono dall'uso delle stesse necessità di indagine previste dal D. Lgs. 51/2018 le immagini saranno utilizzate ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81.
8. Per gli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, con i suddetti dispositivi, troverà applicazione l'informazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO /ACCESSI AL SISTEMA

Articolo 5

Notificazione/Comunicazione

1. Il Comune di Celle Ligure, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempierà alla comunicazione o notifica all'autorità di controllo nel caso di violazione dei dati personali (*data breach*).
2. Oltre a quanto precedente al comma 1, quando la valutazione di impatto sulla protezione dei

dati implica che il trattamento assuma un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio, il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo prima di procedere al trattamento (*prior checking*).

Articolo 6

Soggetti delegati ed autorizzati al trattamento

1. Per le immagini riprese e/o registrate dal Comune di Celle Ligure nel proprio territorio titolare del trattamento dei dati è il Comune medesimo.
2. Delegati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile per le telecamere collegate alla centrale operativa della Polizia locale,
 - i Responsabili delle altre Aree competenti per eventuali telecamere non collegate alla centrale operativa della Polizia locale;
 - il Responsabile dell'U.T.C. LL.PP. limitatamente agli aspetti tecnici dell'impianto.Possono essere individuati dal Comune ulteriori delegati in ragione di necessità o esigenze specifiche.
3. I delegati a mente del comma precedente individuano e nominano con apposito atto gli incaricati del trattamento dei dati raccolti dal sistema di videosorveglianza del Comune, nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e le procedure per la segnalazione di eventuali violazioni della sicurezza dei dati.
5. I delegati provvedono per iscritto alla nomina dei soggetti interni incaricati del materiale trattamento dei dati personali, ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.

Articolo 7

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale incaricato secondo istruzioni che devono essere impartite dal delegato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale incaricato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti – ditte specializzate/ nominati con apposito atto dal Titolare del Trattamento per esigenze legate al servizio di manutenzione degli apparati.
3. L'accesso è consentito altresì al personale incaricato della pulizia dei locali e a coloro che si recano in loco per occasionali motivi istituzionali salvo la previa adozione di misure ritenute idonee a impedire la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.
4. Il delegato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il delegato individua e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata

agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

7. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
9. Gli incaricati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
10. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso.

Articolo 8

Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai delegati del trattamento individuati ed ai preposti/incaricati come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli incaricati/preposti saranno dotati di propria password di accesso ai server degli impianti, che dovrà avvenire attraverso un *file di log* di sistema che identifichi chiaramente (mediante *password* e *user id*) il soggetto che ha svolto le singole attività, compatibilmente con la tipologia del sistema software in dotazione.
3. L'accesso al sistema è consentito, altresì, alla ditta ed al personale tecnico incaricato della manutenzione degli apparati di video sorveglianza.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, installate in corrispondenza di strade, incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio comunale.

3. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a. conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38, per un periodo di sette giorni decorrenti dalla rilevazione, salvo ulteriori necessità di conservazione purché derivanti da una specifica richiesta in tal senso dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; trascorsi i sette giorni, fatte salve le predette ulteriori necessità, le immagini sono cancellate automaticamente dal server mediante sovrascrittura. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale e potranno essere, altresì, remotizzate presso le Sale Operative delle Forze di Polizia dello Stato. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico;
 - b. conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Articolo 10

Obblighi degli autorizzati/incaricati

1. Gli incaricati accedono ai dati per mezzo di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.
2. L'utilizzo del brandeggio, laddove consentito dal sistema, da parte degli operatori incaricati al trattamento dovrà essere conforme nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo.
3. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare, o al responsabile del trattamento dati, in base ai privilegi assegnati.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, se trattasi di personale dipendente, e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali; analoga procedura, per quanto compatibile, verrà avviata per il personale non dipendente.

Articolo 11

Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo e per le finalità di cui al precedente articolo 3, possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.
2. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini, fatta salva la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 15 del GDPR.

3. In nessun caso gli impianti di video sorveglianza potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini promosse dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia dello Stato o dalla Polizia Locale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle stesse in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e/o in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

Articolo 12 Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante appositi cartelli, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del GDPR 2016/679, a mezzo di un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del comune è disponibile l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs 196/2003, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Sezione II **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Articolo 13 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, posto comunque che il dato viene trattato ordinariamente in forma anonima, fatto salvo per l'esercizio delle finalità di cui al precedente articolo 3, l'interessato, qualora identificato per predetti scopi, dietro presentazione di apposita richiesta, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere:
 - c1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 14

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 3.
In relazione alla Sala Controllo ubicata nel Comando Polizia Locale, dove è custodito il sistema di videosorveglianza di competenza, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo del sistema, incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati. Per gli impianti di competenza di altri Servizi, il relativo Responsabile nomina il personale autorizzato ai sensi del presente articolo.
2. La Sala di Regia/Controllo - Server - Sala Operativa della Polizia Municipale, ubicata in edificio comunale, non è accessibile al pubblico.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiama il contenuto di cui agli articoli 25,26,27 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 Sezione II Sicurezza dei dati personali.

Articolo 15

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono

distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D. lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 16

Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 14 del "Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 attuazione della Direttiva UE 2016/80".

Articolo 17

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 41 del "del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 – Diritti al risarcimento".

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 18

Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Celle Ligure a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o di Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tal senso si richiama il contenuto di quanto previsto dal precedente articolo 8. E' ammessa la comunicazione tra gli Enti titolari ricompresi nel Patto Territoriale per la Sicurezza ed agli Enti di cui al precedente articolo 1.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' vietata la diffusione di dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione di tratti somatici.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 39 all'articolo 40 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

CAPO V

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Celle Ligure della relativa deliberazione di approvazione.